

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

breve descrizione del procedimento:

Il [certificato di agibilità](#) è il documento che attesta l'esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di conformità degli impianti installati. Deve sempre essere richiesto a seguito di interventi di nuova costruzione, sopraelevazioni e ricostruzioni, totali e parziali.

riferimenti normativi utili:

art. 25 comma 3 D.P.R. 380/01

ufficio responsabile dell'istruttoria:

Ufficio Tecnico - V Settore – Via Repubblica 34/36 - 30010 Venezia - responsabile ing. Gabriele Rorberi - tel. 041.5145933 - email urbanistica@comune.campagnalupia.ve.it

nome del responsabile del procedimento, telefono, email e/o pec:

ing. Gabriele Rorberi - tel. 041.5145933 - email urbanistica@comune.campagnalupia.ve.it

ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale, nome del responsabile dell'ufficio, telefono, email e/o pec:

ing. Gabriele Rorberi - tel. 041.5145933 - email urbanistica@comune.campagnalupia.ve.it

allegati all'istanza e modulistica

Gli allegati, necessari per la presentazione della domanda, sono indicati nel modulo disponibile sul sito del Comune

ufficio a cui rivolgersi per informazioni (orari, indirizzo, tel., email e/o pec):

Ufficio Tecnico - V Settore – Via Repubblica 34/36 - 30010 Venezia
telefono: 041.5145933/34 - e-mail: urbanistica@comune.campagnalupia.ve.it
orario: lunedì 15.30 – 17.30 / mercoledì 9.00 – 12.30 / giovedì mattina previo appuntamento

modalità per ottenere informazioni relative al procedimento:

Ufficio Tecnico - V Settore – Via Repubblica 34/36 - 30010 Venezia
telefono: 041.5145933/34 - e-mail: urbanistica@comune.campagnalupia.ve.it
orario: lunedì 15.30 – 17.30 / mercoledì 9.00 – 12.30 / giovedì mattina previo appuntamento

termine di conclusione del procedimento, norma di riferimento e altri termini procedurali rilevanti:

- Il rilascio del certificato avviene entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo che l'ufficio richieda integrazioni documentali. In tal caso il termine ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio di tutta la documentazione richiesta.
- Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 25 comma 3 del DPR 380/2001

azioni previste ed attuate per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento:

controllo periodico attraverso lo strumento informatico di gestione dei procedimenti

casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione:

La domanda di agibilità può essere definita oltre che con il rilascio del certificato, anche attraverso il silenzio assenso. Dopo la presentazione della domanda, in assenza di richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio, l'agibilità si intende comunque attestata:

- dopo 30 giorni, se sul progetto edilizio era stato emesso parere igienico-sanitario dell'Ulss;
- dopo 60 giorni, se la conformità igienico-sanitaria era stata autocertificata dal progettista.

In tali casi, l'interessato può fare richiesta all'Ufficio accesso agli atti per ottenere il rilascio di un attestato ove si dichiara che l'agibilità è stata ottenuta con il silenzio assenso.

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato e modi per attivarli:

Nei confronti del provvedimento finale:

- Ricorso avanti al T.A.R. Veneto, secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo allegato al Decreto Legislativo 2 Luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del provvedimento oppure
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del provvedimento.

servizio online:

[pratiche edilizie online](#)